

ALLEGATO A

MODIFICHE AL "PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) IN PROVINCIA DI MANTOVA"

Gennaio 2016

Pagina 4

Alla fine del capitolo 1 - Premessa

❖ è aggiunto il seguente testo:

La recente approvazione dell'art.7 del collegato ambientale alla legge di stabilità del Dicembre 2015 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221), ha apportato alcune modifiche alla Legge 157/1992 (legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); in particolare l'articolo 2 c. 2 modificato, pur confermando che la gestione della nutria deve essere finalizzata all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni, ha introdotto l'obbligo di realizzare gli interventi di controllo secondo l'articolo 19 della stessa legge nazionale.

L'articolo in questione prevede il ricorso a piani di controllo selettivi, ricorrendo all'utilizzo di metodi ecologici e solo successivamente, in caso di inefficacia, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), il ricorso a piani di abbattimento. Regione Lombardia, facendo seguito al parere di I.S.P.R.A. (G1.2016.1546 del 18/01/2016), attraverso il tavolo tecnico regionale di coordinamento, ha apportato alcune modifiche alle Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia, per allinearsi all'attuale quadro normativo.

Il presente piano recepisce integralmente le modifiche introdotte.

Pagina 5

Al capitolo 3 - Normativa di riferimento

❖ *L'ultimo capoverso*

- *LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA, D.G. sanità luglio 2015 .*

è sostituito dal seguente:

- *LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA, D.G. sanità luglio 2015 e integrazioni trasmesse con nota prot. 1853 e nota prot. 2041/2016 da Regione Lombardia DG Welfare Veterinaria*

❖ *Dopo l'ultimo capoverso sono aggiunti i seguenti:*

- La Deliberazione n. 35 del 30/11/2015 del Consiglio Provinciale “APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA
- Art. 7 del collegato ambientale alla legge di stabilità del Dicembre 2015 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221)
- Art. 2 (Oggetto della tutela) e Art. 19 (Controllo della fauna selvatica) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Il Decreto del Dirigente della DG Welfare Veterinaria n. 10694 del 2/12/2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle province
- La nota del 18/01/2016 a firma del Dirigente della DG Welfare Veterinaria con cui tra l'altro si riferisce che ISPRA ha espresso parere positivo in ordine alla non applicabilità dei metodi ecologici per il controllo della nutria;

Pagina 11

Al capitolo 10 - Figura dell'operatore abilitato

❖ *Il Paragrafo di seguito riportato*

In deroga all'obbligo dell'autorizzazione provinciale, i proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno di tali terreni, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo di registrarsi alla Provincia. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal presente programma. Per tali figure, le province, anche con il supporto delle associazioni agricole, possono organizzare corsi di aggiornamento.

è sostituito dal seguente:

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni e le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi alla Provincia e di aderire alla attività di formazione promossa dalla Provincia in collaborazione con enti locali e associazioni agricole. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle presenti linee guida regionali e secondo le indicazioni e modalità operative stabilite dal presente piano.

Per tali figure, la Provincia anche con il supporto dei Comuni e delle associazioni agricole, può organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al punto 14 del piano.

Al capitolo 12 - Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato

❖ *Il Paragrafo di seguito riportato*

Nelle aree a parco naturale dei parchi regionali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. **In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dalle Province ed autorizzati dall'Ente Gestore stesso.**

è sostituito dal seguente:

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle zone di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo

verso specie non bersaglio **l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/ o volontarie**

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopradescritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta dalla Provincia o direttamente dall'Ente gestore.